

L'urgenza di un diritto internazionale

Tra il Trecento e il Cinquecento in Europa crolla l'universalismo medievale; si affermano gli Stati nazionali.

Abbiamo la scoperta dell'America e si avvertono i primi sintomi di quella crisi nella Chiesa che poi sfocerà nella Riforma.

Nel Cinquecento e agli inizi del Seicento, inoltre, l'Europa è dilaniata dalle guerre di religione.

L'Europa è sconvolta da conflitti sanguinosi e feroci. In una simile situazione si sente il bisogno di un diritto di guerra che, accettato da tutti i popoli belligeranti, ponga limiti precisi alle attività guerresche, regoli le sorti dei prigionieri, le condizioni delle popolazioni, le rappresaglie, le prede, le ambascerie, le trattative di armistizio e di pace, assicurando, anche in tempo di guerra, l'osservanza di qualche regola riconosciuta da tutti: un diritto che valesse a prescindere dalla nazionalità e dalla religione.

La risposta la offre un giurista e filosofo olandese, Ugo Grozio, con *De jure belli ac pacis*, del 1625.

Juig van Groot (Hugo Grotius) nasce a Delft, in Olanda, nel 1583: si schiera a favore dei difensori della tolleranza contro i sostenitori del dogma predeterministico che era la dottrina centrale dei fedeli calvinisti.

Sconfitto, Grozio fu condannato al carcere a vita.

Egli riuscì però ad evadere dopo due anni, rifugiandosi a Parigi.

Il diritto naturale come frutto della retta ragione

I fondamenti della convivenza degli uomini sono la ragione e la natura, che coincidono fra loro. Il *diritto naturale*, che regola l'umana convivenza, ha questo fondamento razionale-naturale.

Esso risulta talmente stabile e fondato che Dio stesso non lo potrebbe mutare. Ciò significa che il diritto naturale (la vita, la dignità della persona e la proprietà) rispecchia la razionalità, che è il criterio stesso con cui Dio ha creato il mondo, che, come tale, Dio non potrebbe alterare se non contraddicendosi, il che è impensabile.

Mentre il *diritto civile* è promulgato dal potere civile: ha come scopo l'utilità ed è sorretto dal consenso dei cittadini.

Il *diritto internazionale* si fonda sull'identità di natura degli uomini, e quindi questi trattati valgono anche se stipulati da uomini di confessioni diverse, giacché l'appartenere a fedi diverse non cambia la natura umana.

Lo scopo della punizione per le infrazioni ai diritti non deve essere punitivo, ma correttivo: si punisce colui che ha sbagliato non per l'errore commesso, ma perché non sbagli più (in futuro).

E la punizione deve essere proporzionata, a un tempo, sia all'entità del reato, sia alla convenienza e utilità che si vuol trarre dalla punizione stessa.

Esiste una *religione naturale* a fondamento di tutte le religioni positive.

Questa religione naturale si fonda su quattro capisaldi:

1. Dio esiste ed è unico
2. Dio è superiore rispetto a tutte le cose visibili e percepibili
3. Dio è provvidenza
4. Dio è creatore di tutte le cose.

Il razionalismo di Grozio è tale come *intellettualismo* in contrapposizione al *volontarismo* (di tipo protestante) e *non come affermazione dell'estraneità* (autonomia) *della ragione umana rispetto al governo divino del mondo*.

Infatti la naturalizzazione della legge divina non è altro che l'accentuazione del momento giuridico (per le preoccupazioni circa i problemi della guerra) rispetto a quello teologico della legge naturale, che resta sempre, comunque, legge divina.